

SCHEMA CONVENZIONE OPERATIVA TRA L'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI-COMANDO REGIONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI INTERVENTO NELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

Visti:

- la Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30;
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";
- la Legge 6 febbraio 2004, n. 36 "Nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato";
- la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- l'accordo-quadro nazionale regolante i rapporti tra il Corpo forestale dello Stato e le Regioni, ai sensi dell'art. 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, approvato in data 15 dicembre 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano "Approvazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera 1), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dello schema di accordo-quadro nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il Corpo forestale dello Stato e le regioni, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36. (Accordo rep. n. 2397)";
- le linee-guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di protezione civile, approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 21 giugno 2004, e successive integrazioni tecniche;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 652 del 14 maggio 2007 avente per oggetto "Indirizzi operativi in ordine alla stipulazione e all'attuazione delle convenzioni previste dalla L.R. 1/2005" mediante la quale viene disposto che:
 - a) alla sottoscrizione delle convenzioni in applicazione degli articoli 14 e 15 della L.R. 1/2005 provvede il Direttore dell'Agenzia regionale in conformità ad uno schema-tipo previamente approvato con deliberazione della Giunta regionale, con la quale si provvede, anche all'approvazione contestuale di uno schema-tipo di contratto di comodato, contenente le clausole contrattuali e la durata massima del contratto medesimo;
 - b) in attuazione delle convenzioni che prevedono la possibilità di concedere in comodato ai soggetti e alle strutture del sistema regionale di protezione civile, beni patrimoniali regionali, strumentali all'esercizio di attività di protezione civile, esistenti o da acquisire a cura

dell'Agenzia regionale, il Direttore dell'Agenzia medesima procede, sulla base dell'individuazione da parte della Giunta regionale dei beni da concedere in comodato, alla sottoscrizione del contratto e del verbale di consegna relativi, nel rispetto delle condizioni previamente determinate nel predetto schema-tipo approvato dalla Giunta regionale;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1080 del 30/07/2012, con la quale la Giunta regionale ha proceduto alla nomina del Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile nella persona del Dott. Maurizio Mainetti;
- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile n. 250 del 09/09/2009 con la quale vengono approvate le procedure operative per la integrazione ed il coordinamento dal Centro Operativo regionale.
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1432 del 06/10/2015 ottobre 2015 per la procedura di rinnovo e di approvazione della Convenzione tra la Regione Emilia Romagna e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali relativamente all'impiego del Corpo Forestale dello Stato nella reciproca collaborazione per l'applicazione coordinata della disciplina ambientale (art. 4 comma 1 Legge 6 febbraio 2004, n. 36);
- la Convenzione tra la Regione Emilia Romagna e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali relativamente all'impiego del Corpo Forestale dello Stato nella reciproca collaborazione per l'applicazione coordinata della disciplina ambientale (art. 4 comma 1 Legge 6 febbraio 2004, n. 36) sottoscritta in data 29/10/2015, con particolare riferimento all'art. 3;

L'anno 2015 il giorno _____ del mese di Dicembre presso la sede dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile - Viale Silvani 6, Bologna;

TRA

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato, rappresentato dal Comandante Regionale, domiciliato per la carica in Bologna, in Viale Silvani, 6

E

L'Agenzia Regionale di Protezione Civile, rappresentata dal Direttore dell'Agenzia medesima, domiciliato per la carica in Bologna, Viale Silvani, 6

Si conviene e si stipula la presente

CONVENZIONE OPERATIVA

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

1. La presente convenzione-operativa ha come obiettivo il proseguimento dell'impegno comune per il consolidamento dei rapporti di reciproca collaborazione tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile (più brevemente indicata, nel corpo della presente convenzione, "Agenzia") e il Comando Regionale C.F.S. nelle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nell'ambito delle azioni di protezione civile.
2. Le parti esprimono il massimo interesse al raggiungimento di tale obiettivo, in relazione al ruolo ed alla presenza qualificata sul territorio regionale delle forze istituzionalmente preposte agli interventi di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
3. Annualmente l'Agenzia e il Comando Regionale C.F.S. definiscono, d'intesa, i programmi operativi annuali per l'attuazione delle diverse tipologie di attività previste dalla presente convenzione operativa. I programmi vengono elaborati con le modalità illustrate al successivo art. 2, e, per quanto concerne l'Agenzia, vengono adottati con propri atti amministrativi.
4. In base alla presente convenzione operativa, e nei limiti di cui al comma precedente, i programmi operativi annuali possono essere riferiti alle seguenti attività:
 - a) la collaborazione alla programmazione e coordinamento nella lotta attiva agli incendi boschivi così come previsto dall'art. 3, commi 1 e 3, lettera h) della legge n.353/2000, nonché la direzione delle operazioni di spegnimento;
 - b) la formazione e l'addestramento dei volontari di protezione civile, nonché di personale degli enti locali preposto alla protezione civile, promossi dall'Agenzia, in concorso con il Comando Regionale C.F.S., anche in vista della definizione di un progetto di scuola regionale di protezione civile, per le attività di prevenzione, previsione e coordinamento dell'attività AIB con riferimento anche al concorso nella lotta agli incendi;
 - c) la definizione congiunta delle modalità di partecipazione delle strutture, del personale e dei mezzi del Corpo Forestale dello Stato allo svolgimento di esercitazioni promosse dall'Agenzia, articolate per simulazioni di emergenza e con la presenza contestuale anche di altre strutture operative istituzionali e del volontariato;
 - d) l'acquisizione e la successiva concessione in comodato d'uso gratuito, da parte della Regione, per il tramite dell'Agenzia, ed in accordo con il Comando Regionale

C.F.S., di mezzi ed attrezzature da impiegare per potenziare la capacità operativa di protezione civile sul territorio regionale, determinando la ripartizione dei connessi oneri di manutenzione e di assicurazione;

- e) la condivisione dei dati in possesso delle parti con riferimento al rischio incendio boschivo, anche mediante mezzi informatici, secondo procedure di accesso e di utilizzo dei sistemi concordemente definiti, nonché l'acquisizione, secondo le vigenti disposizioni normative, dei supporti hard-ware e soft-ware eventualmente necessari;
 - f) l'implementazione delle connessioni e delle radio-comunicazioni tra il Centro Operativo Regionale (COR) dell'Agenzia e le strutture del Comando Regionale C.F.S., per migliorare l'efficacia dei collegamenti in situazioni di crisi;
 - g) l'avvalimento di personale C.F.S. per lo svolgimento di attività regionali di protezione civile nell'ambito della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) attivata presso il COR nei periodi di pre-allarme - elevata pericolosità per gli incendi boschivi, d'intesa con il Comando Regionale C.F.S.;
 - h) l'avvalimento della struttura e del personale C.F.S. afferente la Centrale Operativa Regionale per le attività relative alla gestione del numero telefonico dell'Agenzia, quando non operativo il Centro Operativo Regionale;
5. L'attività di cui alla lettera d) avviene mediante la sottoscrizione di contratto unico di comodato d'uso gratuito, redatto secondo lo schema appositamente approvato dalla Giunta Regionale in allegato alla propria Deliberazione n. _____;

La consegna dei mezzi ed attrezzature oggetto del comodato avviene mediante la sottoscrizione di apposito verbale di consegna, redatto secondo lo schema appositamente approvato dalla Giunta Regionale in allegato alla propria Deliberazione n. _____;

Al fine di consentire l'immediata operatività delle disposizioni contenute nella presente convenzione operativa, le attrezzature ed i mezzi già concessi in comodato d'uso in attuazione delle precedenti convenzioni, verranno nuovamente concessi in comodato d'uso mediante la sottoscrizione di apposito contratto unico di comodato;

6. L'attività di cui alla lettera h) avviene mediante deviazione della linea telefonica dell'Agenzia sulla linea telefonica della Centrale Operativa Regionale del Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato, negli orari e nelle giornate, anche festive, di non operatività del summenzionato Centro Operativo Regionale dell'Agenzia, ovvero dal lunedì al sabato nelle ore notturne, dalle ore 20,00 alle ore 8,00, e dalle ore 20,00 del sabato alle ore 8,00 del lunedì; la Centrale Operativa Regionale del Corpo Forestale dello Stato avrà cura

di ricevere ogni comunicazione con carattere di urgenza/emergenza inerente eventi e criticità di protezione civile e di trasferirle, comunicandole al numero telefonico mobile assegnato al Capo Turno del servizio di reperibilità dell'Agenzia;

7. I programmi operativi annuali possono riferirsi anche a più di una delle tipologie di attività elencate al comma 4, articolandosi, in tal caso, in apposite sezioni tematiche.

Art. 2

(Programmi operativi annuali)

1. I programmi operativi annuali di attuazione della presente convenzione operativa vengono elaborati, secondo la seguente procedura:
 - a) compatibilmente con le tempistiche operative connesse con ciascuno specifico ambito di attività, annualmente viene effettuata, anche in periodi differenziati dell'anno, una valutazione tecnica congiunta delle esigenze e delle disponibilità operative delle parti con riguardo alle attività individuate all'art.1, comma 4;
 - b) tale valutazione, ove possibile, viene svolta entro la fine dell'anno precedente per essere successivamente raffrontata, nell'esercizio di competenza, con la disponibilità delle risorse all'uopo stanziato nel bilancio dell'Agenzia, anche provenienti da specifici trasferimenti statali, e viene, quindi, congiuntamente definita la proposta di programma operativo annuale relativo alla specifica attività;
 - c) sono definiti, d'intesa, tra il Comando Regionale C.F.S. e l'Agenzia che li adotta con propri atti amministrativi;
 - d) all'attuazione dei programmi ed alla determinazione degli eventuali oneri, l'Agenzia provvede, per quanto di competenza, con propri atti, da adottarsi secondo le vigenti disposizioni in materia; per quanto riguarda il Corpo Forestale dello Stato, sarà il Comando Regionale C.F.S., secondo l'ordinamento interno del Corpo, ad assicurare il concorso coordinato delle proprie strutture operanti sul territorio regionale.
2. I programmi operativi annuali contengono anche le modalità operative di attuazione delle singole tipologie di attività.

Art. 3

(Comitato tecnico)

- 1) Alle attività istruttorie per l'elaborazione e la definizione dei programmi operativi annuali di cui al precedente art. 2 provvede un Comitato tecnico composto dal Comandante Regionale C.F.S. per l'Emilia-Romagna, dal Direttore dell'Agenzia e da tre rappresentanti per ciascuna delle due strutture, designati dai rispettivi responsabili.

2) In sede di valutazione tecnica del programma operativo per l'anno seguente, il Comitato tecnico provvede anche alla verifica dell'attività svolta nell'anno precedente e formula, al riguardo, una valutazione del livello di conseguimento degli obiettivi annuali, formulando altresì proposte di modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed alle modalità attuative del programma nonché agli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari.

Art. 4

(Oneri dell'Agenzia e modalità di impiego delle risorse disponibili)

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla attuazione della presente convenzione operativa l'Agenzia farà fronte con le disponibilità finanziarie attribuitele dalla Regione, secondo una specifica programmazione articolata su base annuale ed elaborata, per quanto riguarda gli specifici contenuti tecnici, di comune accordo tra Agenzia e Comando Regionale C.F.S.
 2. Alla definizione dei provvedimenti di spesa relativi ad attività previste nella presente convenzione operativa che debbano essere attuate dall'Agenzia provvede, secondo le vigenti disposizioni in materia di contabilità regionale, il dirigente competente dell'Ente.
- a) Laddove sia previsto, per le attività contenute nei programmi operativi, il rimborso di spese in favore del Corpo Forestale dello Stato, la Regione Emilia Romagna e, per essa l'Agenzia, si impegna ad effettuare in favore del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nell'apposito capitolo di entrata Capo 17 - Capitolo 3590 / art.5 "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali" presso la Tesoreria dello Stato, e fatte salve eventuali diverse indicazioni fornite dal Comando regionale C.F.S., i seguenti versamenti:
- un'anticipazione pari al 40% dell'importo complessivo delle risorse all'uopo destinate nello specifico programma operativo annuale per far fronte alle prime spese da sostenere al fine dell'avvio delle attività, da disporre anche contestualmente all'approvazione del programma medesimo;
 - l'erogazione della somma rimanente a titolo di saldo, dietro presentazione della relativa ed idonea documentazione probatoria della spesa da parte del Comando Regionale C.F.S., anche tenendo conto dell'attività di verifica prevista dal precedente art. 3, comma 2.

Art. 5

(Durata della convenzione)

La presente convenzione operativa ha validità decorrente dalla data della relativa sottoscrizione, e scadenza coincidente con la data di scadenza (29/10/2018) della Convenzione Quadro triennale tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, sottoscritta in data

29/10/2015, ma vincola l'Agencia in termini finanziari annualmente, secondo le disponibilità arretrate nei pertinenti capitoli di bilancio all'uopo istituiti.

La presente convenzione, previa intesa fra le parti contraenti, potrà essere prorogata/rinnovata/risolta, modificata ed aggiornata, su richiesta di una delle parti, anche sulla base delle eventuali modifiche del quadro normativo, e/o dell'assetto istituzionale delle parti medesime.

Art. 6

(Attività gestionale)

Agli aspetti organizzativi e gestionali della convenzione provvederà, per il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Comandante regionale del C.F.S. dell'Emilia Romagna.

Art. 7

(Controversie)

Per eventuali controversie relative all'interpretazione e all'applicazione della presente convenzione, che non trovino composizione in seno al Comitato Tecnico di cui al precedente art. 3, sarà competente il Foro di Bologna.

Art. 8

(Registrazione)

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte che ha avuto interesse alla registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Bologna, Li _____

Agenzia Regionale di Protezione Civile

Il Direttore

(Maurizio MAINETTI)

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Il Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato

(Giuseppe GIOVE)

SCHEMA CONTRATTO UNICO DI COMODATO DI BENI MOBILI REGIONALI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - COMANDO REGIONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL _____).

L'anno 2015, addì _____ del mese di Dicembre in Viale Silvani 6, Bologna, presso la sede dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile,

la Regione Emilia-Romagna - rappresentata dal Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, in qualità di legale rappresentante dell'Agenzia medesima, ex art. 21, comma 6, L.R. 1/2005, autorizzato alla sottoscrizione ai sensi delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 652 del 14/5/2007 e n. _____ del _____, e domiciliato per la carica in Bologna, V.le Silvani 6

E

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato, rappresentato dal Comandante Regionale, domiciliato per la carica in Bologna, V.le Silvani 6

Premesso che:

- la delibera di Giunta Regionale n. _____ del _____ ha approvato lo schema - tipo di convenzione operativa tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile e il Comando regionale CFS, successivamente sottoscritta, dal Direttore dell'Agenzia Regionale e dal Comandante regionale CFS, in data _____;
- l'art 1, comma 4, lettera d) della sopraccitata convenzione, prevede la concessione, in comodato d'uso gratuito, al Comando regionale CFS, di mezzi ed attrezzature da impiegare per potenziare la capacità operativa di protezione civile sul territorio regionale, determinando la ripartizione dei connessi oneri di manutenzione e di assicurazione;

CONVENGONO E STIPULANO

IL PRESENTE CONTRATTO DI COMODATO

Articolo 1

(Oggetto)

La Regione Emilia-Romagna (Comodante), in conformità alla disciplina giuridica dei contratti reali, cede al Comando regionale CFS (Comodatario) i beni specificamente indicati nei

singoli verbali di consegna, redatti secondo lo schema di cui all'Allegato C alla deliberazione di Giunta Regionale n. _____ del _____;

Articolo 2

(Proprietà dei beni)

Il Comodatario riconosce e dichiara che la proprietà dei beni comodati, rimane in capo al Comodante.

Articolo 3

(Dati obbligatori)

I singoli verbali di consegna, riportano le seguenti voci:

- a) giorno di presa in consegna dei beni;
- b) condizioni di funzionamento (stato d'uso);
- c) valore stimato (alla data di consegna).

Articolo 4

(Oneri del comodatario)

Il Comodatario s'impegna a:

- a) dichiarare, all'atto di presa in consegna dei beni e alla contestuale sottoscrizione del relativo verbale, di ricevere i beni nello stato in cui si trovano, immuni da vizi conosciuti o apparenti, ritenendoli di sua piena soddisfazione;
- b) mantenere i beni suddetti nelle medesime condizioni in cui li ha ricevuti e ad utilizzarli, per le finalità di protezione civile osservando la massima diligenza e prudenza nell'uso e nella custodia;
- c) comunicare all'Agenzia Regionale, entro due giorni dalla scoperta, eventuali vizi, difetti o difformità, emersi durante l'utilizzazione dei beni;
- d) trasmettere, periodicamente, all'Agenzia Regionale, informazioni sullo stato di conservazione dei beni, nonché a comunicare tempestivamente al Centro Operativo Regionale (C.O.R.) la non utilizzabilità, temporanea o definitiva, dei medesimi, dovuta ad esigenze manutentive o ad altre cause;
- e) provvedere, a proprie spese, in caso di inutilizzabilità definitiva del bene, se richiesto per iscritto dal competente Servizio Regionale, alla rottamazione in loco, nel rispetto delle procedure indicate da detto Servizio, fatto salvo un eventuale concorso finanziario da parte dell'Agenzia Regionale, definito ai sensi del successivo art. 5;
- f) provvedere alla manutenzione programmata;
- g) concordare preventivamente con l'Agenzia Regionale, eventuali manutenzioni straordinarie e/o migliorie ritenute necessarie;

- h) trasmettere l'elenco aggiornato, in versione informatica, dei beni ricevuti in comodato, entro il 31 dicembre di ogni anno, comunicando, in tempo reale, i relativi aggiornamenti;
- i) comunicare all'Agenzia Regionale, e, in copia, al Servizio Regionale competente, eventuali casi di furto o perdita del bene allegando la relativa denuncia e indicando il relativo numero di inventario;
- j) apporre sui beni il logo identificativo dell'Agenzia Regionale nonché l'apposita etichetta inventariale; tale etichetta, deve rimanere apposta sui beni comodati ed il numero ivi indicato deve essere menzionato in ogni comunicazione, diretta all'Agenzia Regionale;
- k) concordare preventivamente, per iscritto, con l'Agenzia Regionale, l'eventuale gestione operativa dei beni comodati da parte di terzi; tale affidamento non può, in alcun modo prefigurare una subconcessione, limitare i diritti dell'Agenzia Regionale, o sollevare il Comodatario dai suoi obblighi e/o dalle sue responsabilità;
- l) restituire definitivamente i beni (o renderli disponibili temporaneamente), non appena l'Agenzia Regionale, per conto del Comodante, lo richieda, nello stato d'uso in cui li ha ricevuti, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.

Articolo 5

(Spese)

Il Comodatario provvede direttamente al pagamento delle spese:

- di ordinaria manutenzione, compresi gli oneri, fiscali e/o legali derivanti dall'uso o dal possesso del bene comodato, previsti per legge (ad es. gli oneri assicurativi);
- di straordinaria manutenzione, salvo che l'Agenzia Regionale, valutato il caso concreto, non decida, a suo insindacabile giudizio, di accollarsi le stesse in tutto o in parte;
- derivanti da inadempimenti del Comodatario medesimo.

Gli interventi di straordinaria manutenzione, le eventuali migliorie, gli adattamenti agli usi specifici, gli adeguamenti introdotti da nuove normative devono essere concordati con l'Agenzia Regionale entro e non oltre 2 mesi dalla data prevista per l'esecuzione degli interventi.

L'Agenzia Regionale, in qualsiasi momento, può controllare lo stato dei beni tramite propri funzionari; qualora riscontri difetti di manutenzione e/o di conservazione, può motivatamente chiedere l'immediata esecuzione degli interventi necessari, con oneri a carico del Comodatario. L'eventuale ingiustificato protrarsi della inadempienza, contestata per iscritto, può essere causa di risoluzione anticipata del contratto

In tal caso il Comodatario non ha diritto ad alcun rimborso per le eventuali addizioni apportate, salvo che per quelle concordate.

Articolo 6

(Esonero da responsabilità)

Sono a carico del Comodatario tutti gli eventuali danni che possono derivare allo stesso, ai suoi beni, al personale utilizzatore o ai terzi, dall'uso dei beni comodati. Il Comodatario solleva il Comodante nonché l'Agenzia Regionale da ogni responsabilità e da qualsiasi molestia o chiamata in giudizio conseguente.

Articolo 7

(Divieto di cessione dei beni)

Il Comodatario non può cedere, a terzi, a nessun titolo l'uso dei beni comodati o apportarvi modifiche strutturali senza espressa autorizzazione scritta resa, per conto del Comodante, dal Direttore dell'Agenzia Regionale.

Articolo 8

(Durata e risoluzione del contratto di comodato)

Il presente contratto di comodato ha efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso fino alla data di scadenza della convenzione operativa, indicata in premessa, ed è rinnovabile qualora la stessa venga rinnovata. Medesima disciplina è applicabile ai verbali di consegna costituenti parti integranti del presente contratto.

Le parti hanno diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento, a loro insindacabile giudizio, con il semplice preavviso di un mese, da darsi con lettera raccomandata a.r.

Alla scadenza del termine di preavviso il contratto si riterrà risolto di pieno diritto, senza possibilità di proporre eccezione alcuna.

In particolare, la risoluzione del presente contratto comporta l'automatica risoluzione di tutti i singoli contratti di comodato e relativi verbali di consegna; la risoluzione di un singolo contratto di comodato e verbale di consegna, ha effetti limitati unicamente al medesimo.

Alla scadenza, o alla risoluzione del contratto, il Comodatario s'impegna a restituire i beni comodati, ai sensi dell'art. 4 lett. 1).

Articolo 9

(Risoluzione controversie)

Per eventuali controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, che non trovino composizione in seno al Comitato Tecnico di cui all'art. 3 della convenzione operativa citata in premessa, sarà competente il Foro di Bologna.

Articolo 10

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si richiamano le disposizioni del codice civile, in particolare gli artt. 1803 e segg., in quanto non incompatibili.

Articolo 11

(Registrazione)

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso; le spese sono a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Bologna, lì _____

Per la Regione Emilia-Romagna (Comodante)

Il Direttore dell'Agencia Regionale di Protezione Civile

(Maurizio MAINETTI)

Per il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
-Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato (Comodatario)

Il Comandante regionale per l'Emilia-Romagna del Corpo Forestale
dello Stato

(Giuseppe GIOVE)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le parti approvano specificamente le clausole contrattuali n. 4,5,6,7,9

Per la Regione Emilia-Romagna (Comodante)

Il Direttore dell'Agencia Regionale di Protezione Civile

(Maurizio MAINETTI)

Per il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
-Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato (Comodatario)

Il Comandante regionale per l'Emilia-Romagna del Corpo Forestale
dello Stato

(Giuseppe GIOVE)

Allegato C

SCHEMA-TIPO DI VERBALE DI CONSEGNA DI BENI MOBILI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI-COMANDO REGIONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL _____)

Comodante: Regione Emilia-Romagna - rappresentata dal Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, in qualità di legale rappresentante dell'Agenzia medesima, ex art. 21, comma 6, L.R. 1/2005, autorizzato alla sottoscrizione ai sensi delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 652 del 14/5/2007 e n. _____ del _____, e domiciliato per la carica in Bologna, V.le Silvani 6

Comodatario: Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali -Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato, rappresentato dal Comandante Regionale dell'Emilia-Romagna, domiciliato, per la carica in Bologna, V.le Silvani 6

Premesso che

il Direttore Agenzia Regionale ed il comodatario - come sopra specificati - con scrittura privata in data _____ hanno sottoscritto il " Contratto Unico di Comodato", conservato, in originale, agli atti dell'Agenzia Regionale, con protocollo _____, del quale il presente è parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto)

Il Comodante cede al Comodatario, che accetta, in comodato gratuito temporaneo i beni di seguito indicati:

1. BENE 1 = Nr. inventario Regione Emilia Romagna - descrizione bene - condizioni di funzionamento - valore stimato (allegato dati di inventario Regione Emilia Romagna del singolo bene),
2. BENE 2 _____

Articolo 2

(Obblighi contrattuali e norme applicabili)

Al presente accordo si applicano obbligatoriamente ed esclusivamente le condizioni previste ed accettate dalle parti, contenute nel Contratto Unico di Comodato indicato in premessa.

Articolo 3

(Consegna dei beni e dichiarazione di conformità)

In data _____, presso _____, ha avuto luogo la consegna, dei beni puntualmente indicati all'art. 1. Il Comodatario dichiara, ai sensi ed agli effetti di quando previsto dal Contratto Unico di Comodato, che i suddetti beni, sono dal medesimo accettati, di sua piena soddisfazione, immuni da vizi conosciuti o apparenti e conformi alle dichiarazioni rese.

_____ lì _____

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per la Regione Emilia-Romagna (Comodante)

Il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile

(Maurizio MAINETTI)

Per il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
-Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato (Comodatario)

Il Comandante regionale per l'Emilia-Romagna del Corpo Forestale
dello Stato

(Giuseppe GIOVE)

SCHEMA RINNOVO DI CONTRATTO DI COMODATO UNICO E RECIPROCA PRESA D'ATTO DI CONSEGNA DI BENI GIA' EFFETTUATA A TALE TITOLO AL CORPO FORESTALE DELLO STATO - COMANDO REGIONE EMILIA ROMAGNA, IN ATTUAZIONE DI PRECEDENTI CONVENZIONI.

Comodante: Regione Emilia-Romagna - rappresentata dal Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, in qualità di legale rappresentante dell'Agenzia medesima, ex art. 21, comma 6, L.R. 1/2005, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto ai sensi delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 652 del 14/5/2007 e n. _____ del _____, e domiciliato per la carica in Bologna, V.le Silvani 6

Comodatario: Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali-Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato, rappresentato dal Comandante Regionale dell'Emilia-Romagna, domiciliato, per la carica in Bologna, V.le Silvani 6

Premesso che la Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____:

- ha approvato lo schema di Convenzione operativa tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali -Comando Regionale Corpo Forestale dello Stato, successivamente sottoscritta, in data _____;
- ha approvato lo schema di Contratto Unico di Comodato tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali- Comando Regionale Corpo Forestale dello Stato, successivamente sottoscritto in data _____;
- ha autorizzato il rinnovo dei contratti di comodato tra la Regione Emilia-Romagna e il Corpo Forestale-Emilia-Romagna stipulati in attuazione delle Convenzioni precedentemente vigenti, per i beni regionali già nella disponibilità del Comando Regionale Corpo Forestale dello Stato, all'uopo approvando apposito schema di Rinnovo del Contratto Unico di Comodato;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto)

Il Comodante e il Comodatario si danno reciprocamente atto che: sono stati concessi con contratto di comodato sottoscritto in data _____ e consegnati al Comodatario con Verbale di

consegna sottoscritto in data_____i beni di seguito specificati:

sono stati concessi con contratto di comodato sottoscritto in data_____ e consegnati al Comodatario con Verbale di consegna sottoscritto in data_____i beni di seguito specificati:

Articolo 2

(Obblighi contrattuali e norme applicabili)

Al presente atto si applicano obbligatoriamente ed esclusivamente le condizioni previste ed accettate dalle parti, contenute nel Contratto Unico di Comodato indicato in premessa e sottoscritto in data _____.

_____ lì _____

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per la Regione Emilia-Romagna (Comodante)

Il Direttore dell'Agenda Regionale di Protezione Civile

(Maurizio MAINETTI)

Per il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
-Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato (Comodatario)

Il Comandante regionale per l'Emilia-Romagna del Corpo Forestale
dello Stato

(Giuseppe GIOVE)